

A chi spetta valutare la continuità aziendale

Importante è ora capire a chi e in che modo si sviluppa la vigilanza sulla continuità aziendale e sui rischi relativi.

Ogni organo che si occupa dell'azienda ne è coinvolto in modo diverso e con differente enfasi, vediamo solo i tre casi più noti: gli amministratori, i sindaci e i revisori.

Gli *amministratori* dell'azienda sono coinvolti *in primis* e devono verificare se l'impresa o il Gruppo siano in grado di operare nel futuro, in quanto spetta a loro sviluppare l'investimento effettuato dai soci che li hanno nominati a gestire l'azienda. In tal senso l'OIC 5 – *Bilanci di liquidazione* ne definisce bene ruoli e competenze e illustra al meglio la delicata fase di passaggio da amministratori a liquidatori.

In particolare gli amministratori devono sviluppare l'attività dell'impresa ma *soprattutto* non devono depauperare l'investimento e quindi far perdere valore all'impresa stessa. In tempi di crisi questo aspetto è molto delicato.

Il loro ruolo permette di considerare tutta una serie di informazioni di cui possono essere in possesso in modo più analitico e rapido degli altri organi sia considerando la dimensione e la complessità dell'impresa, la natura e lo stato delle sue attività, la sua organizzazione e descrivere le azioni che intendono perseguire.

CONTINUITÀ AZIENDALE A CHI SPETTA VALUTARLA?

- AGLI AMMINISTRATORI – nella redazione del bilancio
- AI SINDACI – perché vigilano sull'andamento della società
- AI REVISORI – per accertare se il bilancio presenta il quadro fedele

Un esito positivo della verifica del persistere del presupposto della azienda di operare in futuro come impresa in funzionamento li autorizzerà a contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti criteri previsti dal codice civile. Se invece il presupposto della continuità non fosse più giustificato, gli importi e le classificazioni riportate in bilancio dovranno seguire i principi di liquidazione, di cui agli artt. 2490 c.c. e ss e al Principio contabile OIC n. 5 – *Bilanci di liquidazione 7*.

Il secondo organo coinvolto nel prevenire o accertare la crisi d'impresa è il *Comitato per il controllo interno e la revisione contabile* (art. 19 – d.lgs. 39/2010) che può essere, di norma, il *Collegio sindacale* (Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione), al quale spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, o di accertare se gli atti e le deliberazioni degli altri organi della società siano o meno conformi alle leggi e alle disposizioni dello statuto, oltre alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tale compito si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, senza sindacare sull'opportunità gestionale delle scelte; ma non considerando un controllo di merito all'opportunità e alla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo approfondendone gli aspetti di legittimità.

I sindaci dovranno verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di fornire e valutare tutte le informazioni sufficienti in merito all'operazione ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per scelte di quel tipo, operate in quelle circostanze e secondo quelle modalità.

Si tratta, inoltre, di verificare che le scelte siano congruenti, ragionevoli e compatibili con le risorse ed il patrimonio di cui dispone la società. Nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio sindacale dovranno accertare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto d'interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate, e che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o a modificare i diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea, dal Consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

In particolare dovranno vigilare sugli atti e le deliberazioni palesemente pregiudizievoli e in grado di porre in dubbio la continuità aziendale.

Vediamo infine il compito del *revisore* in caso di mancanza di continuità aziendale. È noto che il suo ruolo non consiste nel redigere il bilancio, ma in quello di valutare la correttezza del bilancio redatto dalla società, analizzandone i documenti contabili e di preoccuparsi di evidenziare quei problemi di continuità aziendale che hanno una diretta implicazione contabile. Il revisore non ha nemmeno il compito di valutare l'azienda, esprimendo giudizi di stima sulla validità o meno della gestione svolta, in quanto non è tenuto ad esporre opinioni sulle proiezioni della gestione aziendale.

Come è noto, la sua funzione è di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché la verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti. Il suo ruolo è cruciale nel valutare la correttezza e la ragionevolezza dei presupposti in base alle valutazioni svolte dagli amministratori.

Il controllo consiste nel verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli amministratori siano corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento dell'impresa, tali da doverne dare informativa in bilancio.

Quando potrebbe sorgere un problema di continuità aziendale, è importante raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi per formarsi una propria opinione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro.

Questa verifica inizia dalla pianificazione dell'incarico di verifica, perché è possibile sin dall'inizio imbattersi in situazioni pregresse o eventi tali da far sorgere significativi dubbi.

In tal caso, il revisore contabile o la società incaricata, dovrà discuterne con gli amministratori, esaminare i piani gestionali futuri e potrà richiedere documenti e notizie utili per procedere ad ispezioni, nonché scambiare tempestivamente con il Collegio sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.